

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 28 del 2017

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Clicca qui per estendere il tuo abbonamento "Anteprima online"](#)

È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".

REGISTRATI SUBITO!

SPECIALE MANOVRA 2018

[IL DECRETO FISCALE "COLLEGATO"](#) [CONVERTITO IN LEGGE](#)

[Analisi normativa](#) delle disposizioni in materia fiscale e societaria o d'interesse per i professionisti

Il decreto fiscale "Collegato" alla Legge di Bilancio per l'anno 2018, convertito in legge

[Il testo del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148, conv., con mod., dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante:](#)
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie»

Legislazione

Saggio di interesse legale

[Interessi legali: dal 2018 allo 0,3 per cento](#)

[Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2017: «Modifica del saggio di interesse legale»](#)

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili.** Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

**Nuova soglia a 50.000 euro
per il reclamo tributario:
istruzioni e modifiche alle
“Avvertenze” della cartella
di pagamento**



Come è noto, l'art. 10, comma 1, del [decreto-legge n. 50 del 2017 \(in "Finanza & Fisco" n. 13-14/2017, pag. 1061\)](#) ha modificato l'art. 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, **innalzando** da «ventimila euro» a «**cinquantamila euro**» la soglia di valore delle controversie interessate da reclamo/mediazione. Per questo motivo con [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2017, Prot. R.U. 301240](#), recante: «*ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*» sui fogli delle "Avvertenze" della cartella di pagamento (allegati 2, 3, 4 e 5 al [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 27036 del 19 febbraio 2016](#)) la cifra di ventimila euro, quale valore massimo della controversia per la quale è possibile ricorrere all'istituto del reclamo-mediazione, è stato corretto in **cinquantamila euro**. L'aumento, in base a quanto stabilito dal successivo comma 2 dello stesso articolo 10, si applica con riferimento agli atti impugnabili notificati a decorrere dal **1° gennaio 2018**.

Determinazione del valore della controversia

Come ricorda la [circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 30 del 22 dicembre 2017](#) ai fini della delimitazione della nuova soglia di applicazione della procedura, il valore della controversia si individua con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall'importo del tributo contestato dal contribuente con il ricorso, **al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate**. In caso di atto di irrogazione delle sanzioni ovvero di impugnazione delle sole sanzioni, il

valore della controversia è invece costituito dalla somma delle sanzioni contestate. In considerazione del carattere impugnatorio del processo tributario, il valore della lite va determinato con riferimento al singolo atto impugnato. Come precisato dalla [circolare n. 9/E del 2012, paragrafo 1.3 \(in "Finanza & Fisco" n. 5/2012, pag. 332\)](#), se la contestazione concerne più tributi accertati con un medesimo atto, il valore è pari alla somma delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione, mentre se riguarda più atti (come in caso di ricorso cumulativo), il valore della lite va calcolato in relazione a ciascun atto impugnato. Nelle controversie riguardanti il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi – che il comma 6 dell'art. 17-*bis* espressamente ricomprende nell'ambito di applicazione del reclamo/mediazione – il valore corrisponde all'importo del tributo richiesto a rimborso, al netto degli accessori; qualora l'istanza di rimborso riguardi più periodi d'imposta, il valore della lite è dato dal tributo chiesto a rimborso per singolo periodo di imposta.

Individuazione del *dies a quo* della nuova disciplina

Con riferimento all'entrata in vigore dell'innalzamento della soglia di valore delle controversie mediabili, il comma 2 dell'articolo 10 statuisce che «*Le modifiche di cui al comma 1 si applicano agli atti impugnabili **notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018***». A tale riguardo nella [circolare n. 30 del 22 dicembre 2017](#), si specifica che "la notifica si considera perfezionata al momento della ricezione dell'atto da parte del contribuente" e, dunque, rileva la data in cui la notifica si perfeziona per il destinatario. Ne consegue che, se l'atto è notificato a mezzo posta anteriormente al 1° gennaio 2018, ma ricevuto dal contribuente successivamente a tale data, l'eventuale controversia innanzi alla Commissione tributaria provinciale, anche di valore superiore a ventimila e fino a cinquantamila euro, ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-*bis* del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Qualora l'impugnazione concerne il rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori, occorre tenere conto della regola fissata dall'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, secondo cui il ricorso non può essere proposto prima del decorso di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di restituzione. Pertanto, il reclamo/mediazione trova applicazione anche nei casi in cui – alla data del 1° gennaio 2018 – non sia decorso il termine di novanta giorni dall'avvenuta presentazione di istanze relative a rimborsi superiori a ventimila e fino a cinquantamila euro, mentre non opera se – alla medesima data – tale termine dilatorio risulti già spirato.

In sintesi, il reclamo/mediazione si applica anche alle controversie di valore superiore a ventimila e fino a cinquantamila euro concernenti:

1. a) atti notificati (*rectius*, ricevuti dal contribuente) a decorrere dal 1° gennaio 2018;
2. b) rifiuti taciti per i quali, alla data del 1° gennaio 2018, non sia interamente decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione.

Per saperne di più:

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2017](#), Prot. R.U. 301240, recante: «Modifica ai fogli avvertenze della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 30 E del 22 dicembre 2017](#), con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Istituti deflativi delle liti – Reclamo/mediazione tributaria – Modifiche apportate dall'articolo 10 del [D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96](#) – Chiarimenti

e istruzioni operative – Art. 17-*bis*, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546

Indicazioni in materia sono state fornite con le circolari:

[9/E del 19 marzo 2012 – in “Finanza & Fisco” n. 5/2012, pag. 324;](#)

[25/E del 19 giugno 2012 \(paragrafo 10.2 – in “Finanza & Fisco” n. 18/2012, pag. 1368\);](#)

[33/E del 3 agosto 2012 \(in “Finanza & Fisco” n. 25/2012, pag. 1906\);](#)

[49/T del 28 dicembre 2012 \(in “Finanza & Fisco” n. 40/2012, pag. 3473\);](#) [n. 1/E del 12 febbraio 2014 \(in “Finanza & Fisco” n. 46/2013, pag. 3688\);](#)

[10/E del 14 maggio 2014 \(punti 2.1 e 2.2 – in “Finanza & Fisco” n. 13/2014, pag. 774\);](#)

[38/E del 29 dicembre 2015 \(paragrafo 1.7 – in “Finanza & Fisco” n. 27/2015, pag. 2033\).](#)

La Legge di bilancio 2018

Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 29 dicembre 2017, la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

Spesa farmaceutica, pronto il decreto ministeriale sulle fatture elettroniche

È in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del 20 dicembre 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute, in materia di fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, che consentirà il monitoraggio puntuale della spesa farmaceutica.

Split payment: pubblicati gli elenchi validi per l'anno 2018

Nelle more del perfezionamento dell'iter di pubblicazione del decreto, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il Mef – Dipartimento delle Finanze – ha pubblicato i nuovi elenchi, validi per l'anno 2018, dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 dello stesso decreto-legge.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 27 del 2017

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Tramite il [link](https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/) sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l'abbonamento a "Finanza & Fisco" o il suo rinnovo

(<https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/>)

Analisi normativa

Diritto d'autore, accesso degli avvocati stabiliti alle giurisdizioni superiori, rimborsi e costo delle garanzie IVA, esportazioni umanitarie e agevolazioni marittime: gli adeguamenti della disciplina nazionale al diritto Ue

Giurisprudenza

Corte di Giustizia CE:

L'art. 26, del D.P.R. n. 633/72 non è conforme alla Direttiva IVA. Legare la riduzione dell'IVA all'esito infruttuoso di una procedura concorsuale che può durare più di 10 anni viola i principi di proporzionalità e non discriminazione

Corte di Giustizia CE – Sezione I – Sentenza del 23 novembre 2017, Causa C-246/16: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Base imponibile – Riduzione della base imponibile in ipotesi di non pagamento totale o parziale intervenuto dopo che l'operazione è stata effettuata – Articolo 11, parte C, paragrafo 1, secondo comma della Sesta direttiva 77/388/CEE (ora trasfuso nell'art. 90 della Direttiva 2006/112/CE) – Limitazione del diritto alla riduzione della base imponibile in caso di non pagamento della controparte contrattuale – Margine discrezionale di attuazione degli Stati membri – Applicazione del principio di proporzionalità che fa parte dei principi generali del diritto dell'Unione – Proporzionalità della durata dell'anticipo d'imposta da parte dell'imprenditore/professionista – Necessità – Discriminazione di fatto degli operatori economici italiani rispetto ai concorrenti appartenenti a Paesi membri dell'UE – Conseguenze – Non conformità della normativa italiana rispetto alle Direttiva IVA nella parte in cui prevede la riduzione della base imponibile IVA all'esito infruttuoso di una procedura concorsuale contro il debitore, quando tale procedura può durare più di dieci anni – Artt. 73 e 90, della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 – Normativa interna di riferimento – Variazione dell'imponibile o dell'imposta – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

Responsabilità solidale del cessionario di azienda

Cessione di azienda conforme a legge: definito il perimetro della responsabilità tributaria del cessionario

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 17264 del 13 luglio 2017: *«RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – SANZIONI TRIBUTARIE – Cessione di azienda “conforme a legge” – Pagamento dell’imposta e delle sanzioni – Debiti relativi all’azienda ceduta – Responsabilità solidale del cessionario di azienda – Art. 14, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 – Norma speciale rispetto all’art. 2560 c.c. – Ambito – Mancata richiesta del certificato dell’esistenza di contestazioni – Conseguenze – La mancata richiesta del certificato di debenza non comporta un’estensione della responsabilità rispetto a quella delineata dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 14 D.Lgs. n. 472 del 1997 – Art. 2560, comma 2 c.c. – Art. 14, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2001»*

Accertamento fondato sulle indagini bancarie su conti di terzi

Presunzioni fondate su movimentazioni in conti bancari intestati a terzi (familiari): il rapporto di parentela giustifica, salvo prova contraria, l'utilizzazione dei dati raccolti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 27075 del 15 novembre 2017: *«ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Accertamenti e controlli – Poteri degli uffici delle imposte*

– Indagini finanziarie – Utilizzo degli elementi risultanti dalle indagini esperite nei confronti di terzi – Dati risultanti da conti correnti intestati a terzi (coniuge/moglie e madre) – Rilevanza – Riferibilità all'attività economica contribuente (nella specie impresa individuale) – Possibilità – Condizioni – Art. 51, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 32, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

Accertamento induttivo Deduzione percentualizzata dei costi

Accertamento induttivo “puro”. È giusto, e quindi, doveroso presumere che a ricavi occulti necessariamente corrispondano costi occulti. Tassare il profitto lordo, anziché quello netto, è in contrasto con il parametro costituzionale della capacità contributiva

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 28740 del 30 novembre 2017: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento induttivo – Redditi d'impresa – Accertamento del reddito di impresa con metodo induttivo – Criteri – Obblighi dell'Amministrazione finanziaria – Ricostruzione della situazione reddituale complessiva – Necessaria valutazione dei costi per la determinazione dei profitti – Necessità di tenere conto delle componenti negative del reddito – Sussistenza – Art. 39, comma 2, lett. d), del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 53 Cost.»

Commissioni Tributarie Regionali:

Impugnazione dell'intimazione di pagamento Vizi deducibili

Ricorso contro l'intimazione di pagamento: rilevano i vizi di notifica degli atti precedenti

Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione staccata di Latina – Sezione XVIII – Sentenza n. 6106 del 23 ottobre 2017: *«RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione delle imposte sui redditi – Modalità di riscossione – Intimazione di pagamento – Mancata notificazione dell'avviso di accertamento – Impugnazione della intimazione di pagamento – Vizi deducibili – Mancanza dell'atto presupposto – Modalità – Art. 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 • ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Avviso di accertamento – Notifica – Procedimenti notificatori previsti dall'art. 140 c.p.c. e dall'art. 60, comma primo, lettera e), D.P.R. n. 600 del 1973 – Rispettivo ambito di applicazione – Art. 140 c.p.c. – Art. 60, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Notifica sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 – Trasferimento in luogo sconosciuto – Necessità – Condizioni – Ricerche attestate nella relata – Necessità»*

Commissioni Tributarie Provinciali

**Indagini bancarie
Presunzioni applicate ai prelevamenti**

L'imprenditore che svolge un'attività ad alta intensità di lavoro equiparato al lavoratore autonomo.

Inapplicabile la presunzione prelevamenti bancari non

giustificati = ricavi

Commissione Tributaria Provinciale di Venezia – Sezione II – Sentenza n. 655 del 13 ottobre 2017: «ACCERTAMENTO E CONTROLLI – INDAGINI FINANZIARIE – Indagini bancarie – Accesso ai conti bancari dell'imprenditore individuale (nella specie artigiano, carrozziere) – Presunzioni basate sulle movimentazioni bancarie – Presunzione di corrispondenza dei prelevamenti finanziari non giustificati e non contabilizzati a ricavi dell'attività artigiana – Inapplicabilità ai redditi di impresa prodotti dall'impresa individuale della presunzione prelevamenti bancari non giustificati = ricavi propria del reddito di impresa – Ragioni – Art. 32, comma 1°, n. 2, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

Legislazione

Legge europea 2017

Le disposizioni per adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea

Il testo della Legge 20 novembre 2017, n. 167, recante:
«Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017»

— Testo coordinato con le norme richiamate o modificate —

“Resto al Sud” – Misure attuative

In Gazzetta Ufficiale il D.M. attuativo della misura “Resto

[al Sud "](#)

[Decreto del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174:](#) *«Regolamento concernente la misura incentivante «Resto al Sud» di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»*

— Testo coordinato con l'Analisi normativa —

Contenzioso tributario
Processo tributario telematico

[Processo tributario telematico: cambia lo standard previsto per la dimensione dei file trasmessi](#)

[Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 novembre 2017:](#) *«Modifica delle specifiche tecniche di cui all'articolo 10 del decreto 4 agosto 2015 concernente l'uso degli strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario»*

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

Studi di settore Unico 2017 (periodo d'imposta 2016), online il software “Segnalazioni web 2017”



Il software è destinato ai contribuenti che vogliono comunicare all'Amministrazione Finanziaria informazioni o elementi giustificativi relativi a situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza risultanti dall'applicazione degli Studi di settore per il

periodo d'imposta 2016, ovvero per la medesima annualità, afferenti l'indicazione in dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusione.

[Approfondisci](#) (*link* sito Agenzia delle entrate)

Canone RAI 2018. Per la dichiarazione di non

detenzione meglio anticipare i tempi

I cittadini che non sono in possesso di un apparecchio televisivo possono comunicarlo all'Agenzia delle Entrate fino al 31 gennaio 2018, utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione, disponibile online.

Tuttavia, dal momento che la prima rata del canone tv per l'anno 2018 scatta già a partire dal prossimo mese di gennaio, per evitare il primo addebito – e quindi di dover poi richiedere il rimborso – è preferibile presentare la dichiarazione sostitutiva in via telematica entro la fine di dicembre (o entro il 20 dicembre se viene presentata per posta in forma cartacea).

Dal 1° gennaio 2018 saggio di interesse legale allo 0,3 per cento

SENTITO SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI F&P online, 27/2017, pag. 3

IL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE NEGLI ANNI

Periodo di validità	Saggio di interesse legale
fino al 19.12.1990	3 per cento
16.12.1990 - 31.12.1996	10 per cento (1)
01.01.1997 - 31.12.1998	5 per cento
01.01.1999 - 31.12.2000	2,5 per cento (2)
01.01.2001 - 31.12.2001	5,5 per cento (3)
01.01.2002 - 31.12.2003	8 per cento (4)
01.01.2004 - 31.12.2007	2,5 per cento (5)
01.01.2008 - 31.12.2009	3 per cento (6)
01.01.2010 - 31.12.2010	4 per cento (7)
01.01.2011 - 31.12.2011	1,5 per cento (8)
01.01.2012 - 31.12.2013	2,5 per cento (9)
01.01.2014 - 31.12.2014	3 per cento (10)
01.01.2015 - 31.12.2015	0,5 per cento (11)
01.01.2016 - 31.12.2016	0,2 per cento (12)
01.01.2017 - 31.12.2017	0,1 per cento (13)
01.01.2018	0,3 per cento (14)

(1) L. n. 1 della L. 28.5.1990, n. 103, ha elevato dal cinque al dieci per cento il saggio degli interessi legali.

(2) Per gli anni 1999 e 2000 la misura degli interessi legali è stata fissata al 2,5 per cento dal D.M. 16.12.1999 (in "Finanza & Fisco" n. 46/99, pag. 512/9).

(3) Per l'anno 2001 la misura degli interessi legali è stata fissata al 5,5 per cento dal D.M. 11.07.2001 (in "Finanza & Fisco" n. 27/01, pag. 55/01).

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2017, il [Decreto Mef del 13 dicembre 2017](#) che modifica del saggio di interesse legale.

Nel provvedimento, tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato, fissata allo **0,3 per cento in ragione d'anno**, con decorrenza **dal 1° gennaio 2018**, la misura del saggio degli interessi legali di cui all' art. 1284 del codice civile. Si ricorda che con precedente decreto del 7 dicembre 2016, la misura del saggio degli interessi legali era stata fissata allo 0,1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

[Link al testo del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2017, recante: «Modifica del saggio di interesse legale»](#)

Acconto IVA 2017. I criteri di determinazione per i soggetti split payment

Con circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28 del 15 dicembre 2017, diffusi i chiarimenti in merito all'assolvimento, da parte dei soggetti riconducibili nell'ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "split payment") di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell'obbligo di versamento dell'acconto IVA. Il documento, nel completare i chiarimenti resi con la precedente circolare n. 27 del 7 novembre 2017 (in "Finanza & Fisco" n. 25/2017, pag. 2032) rammenta, preliminarmente, i metodi di determinazione dell'acconto IVA, per poi analizzare, anche esemplificazioni numeriche, le regole che i soggetti "split payment" dovranno seguire, nel determinare l'acconto per il 2017.

Iper ammortamento: le istruzioni per l'adempimento documentale relativo alla perizia per la fruizione

La disciplina agevolativa introdotta dai commi 9 e 10 dell'art. 1 della legge 232 del 2016 (legge di Stabilità 2017), concernente gli investimenti in determinati beni strumentali (materiali e immateriali) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello c.d. "Industria 4.0", subordina il diritto alla maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini delle imposte sul reddito anche al rispetto di uno specifico adempimento documentale. In considerazione dell'approssimarsi della data del 31 dicembre 2017, che per la generalità dei soggetti costituisce il termine entro il quale occorre procedere a tale adempimento, la circolare fornisce indicazioni in ordine al contenuto e alle modalità di redazione della perizia giurata o dell'attestato di conformità o della dichiarazione avente valore di autocertificazione.

Professionisti e ditte individuali: un attività

produttiva di ingenti guadagni non comporta di per sé la realizzazione del presupposto impositivo IRAP dell'automa organizzazione

Alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza 156/2001, l'attività di lavoro autonomo integra il presupposto impositivo dell'IRAP soltanto ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata. Tale requisito organizzativo rilevante ai fini IRAP, sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti l'attività di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività auto-organizzata per il solo lavoro personale, o si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Pertanto, esistenza di un reddito alto, da solo, non può essere considerato indice di una rilevante struttura propria.

Di conseguenza, i guadagni cospicui del professionista/imprenditore individuale non possono costituire il presupposto per l'imposizione dell'imposta. Questa è la massima espressa dai giudici della [V Sezione, della Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 29863 del 13 dicembre 2017](#) – Presidente: Cappabianca A, Relatore: Esposito A. F – , in un caso riguardante noto artista.

Potenziato il processo tributario telematico: cambia lo standard previsto per la dimensione dei file trasmessi



E' in corso di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* il [decreto direttoriale](#) relativo al potenziamento del deposito con modalità telematiche degli atti e dei documenti processuali nel processo tributario. Infatti, grazie ad una modifica al decreto direttoriale 4 agosto 2015, recante le regole tecniche per l'avvio del processo tributario telematico, **dal 12 dicembre** cambia lo *standard*

previsto per la dimensione dei file trasmessi. Il limite attuale dei 5 MB per ciascun file viene superato e la trasmissione degli atti e documenti informatici, effettuata mediante invio telematico, deve ora rispettare i seguenti criteri:

- **dimensione massima del singolo file 10 MB.** Qualora il documento sia superiore alla dimensione massima di 10 MB è necessario suddividerlo in più file;
- **numero massimo di file allegati a ciascun deposito 50**
- **dimensione massima di 50 MB per ogni deposito telematico.** Il sistema, prima della trasmissione, segnala all'utente l'eventuale superamento di ciascuno dei predetti limiti.

Il sistema, prima della trasmissione, segnala all'utente l'eventuale superamento di ciascuno dei predetti limiti.

In sostanza, la modifica consente di trasmettere file di dimensioni maggiori e di superare anche i limiti previsti per gli invii PEC.

[Link al decreto del Direttore Generale delle Finanze del 28 novembre 2017, recante: «Modifiche alle specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, concernente il "Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"». – Prot.11497/2017/DF/DGT](#)

Per saperne di più:

[Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria \(CIR\) n. 2 DF del 11 maggio 2016](#), con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario telematico – Le linee guida sulle modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). – Art. 39 del DL 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – D.M. 23/12/2013 n. 163 – Decreto del Direttore Generale delle finanze del 4 agosto 2015

[Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163](#), che disciplina l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione ai principi contenuti nella lettera d) del comma 8, dell'articolo 39, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

[Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015](#), con le specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione

delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

[Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 giugno 2016](#), recante: *«Estensione a sei regioni delle specifiche tecniche per l'uso degli strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario»*

[Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2016](#): recante: *«Estensione a undici regioni e due province autonome del Processo Tributario Telematico»*

[Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 marzo 2017](#): *«Estensione della possibilità di pagamento del contributo unificato tributario, nell'ambito del processo tributario telematico tramite il nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) nella Regione Toscana e Lazio*

Ulteriori disposizioni in materia di processo tributario telematico introdotte [dall'articolo 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156](#), che ha apportato talune modifiche alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con decorrenza 1° gennaio 2016.

Conversione del DL Fisco. Nuovo modulo di agenzia

riscossione per “rottamare” cartelle



Al via le nuove regole sulla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle. Dopo la pubblicazione in [Gazzetta Ufficiale \(n. 284 del 5 dicembre 2017\) della legge n. 172/2017, di conversione con modifiche del decreto legge 148/2017](#), Agenzia delle entrate-

Riscossione mette a disposizione dei contribuenti il nuovo modello per presentare domanda di adesione al provvedimento che consente di pagare l'importo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora (per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge). Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, e agli sportelli dell'Agenzia, è disponibile il modello [DA 2000/17](#) che recepisce le modifiche apportate al decreto 148/2017 in sede di conversione in legge. Vediamo nel dettaglio le principali novità.

“Rottamazione” più ampia

La legge estende la definizione agevolata, oltre ai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, anche a quelli dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata precedente domanda di “rottamazione” (D.L. 193/2016). Grazie all'ampliamento della platea, possono quindi presentare domanda tutti i contribuenti con carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 **al 30 settembre 2017**.

Per aderire il contribuente deve presentare, **entro il 15 maggio 2018**, la propria richiesta di adesione attraverso il

servizio “*Fai DA Te*” (oggi in fase di aggiornamento) compilando, direttamente nell’area libera del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione, il modello DA 2000/17. In alternativa è possibile scaricare il modello DA 2000/17 dal portale agenziaentrateriscossione.gov.it, compilarlo e presentarlo agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione. Coloro che hanno una casella di posta elettronica certificata (pec), possono inviare la domanda, insieme alla copia del documento di identità, all’indirizzo pec della direzione regionale di riferimento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. **L’elenco degli indirizzi pec regionali è allegato al modello DA 2000/17 e pubblicato sul portale web.**

Come previsto dalla legge, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare per posta ordinaria, **entro il 31 marzo 2018**, una comunicazione con l’indicazione di eventuali carichi dell’anno 2017, affidati in riscossione entro il 30 settembre, per i quali non risulti ancora notificata la relativa cartella di pagamento.

A coloro che aderiscono alla definizione agevolata, Agenzia dovrà inviare la comunicazione di accoglimento della domanda con l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate indicato dal contribuente nel modello DA 2000/17.

Pagamenti a rate con nuove scadenze.

Per i carichi “rottamabili” indicati dal contribuente nel modello di adesione e affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare la “Comunicazione delle somme dovute” entro giugno 2018. I pagamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione, entro luglio 2018, o in un massimo di 5 rate con scadenze a luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Per i carichi “rottamabili”, affidati alla riscossione dal 1°

gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare la *“Comunicazione delle somme dovute”* entro settembre 2018. In questo caso i pagamenti sono previsti in unica soluzione entro ottobre 2018 o in un massimo di tre rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Per cartelle o avvisi indicati dal contribuente nel modello DA 2000/17, interessati da una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016, l'Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare, entro il 30 giugno 2018, la comunicazione delle eventuali somme da pagare per regolarizzare le rate del 2016. Successivamente al pagamento dell'importo di queste rate, da effettuare entro il 31 luglio 2018, verrà inviata al contribuente, entro settembre 2018, la *“Comunicazione delle somme dovute”* per la definizione agevolata dell'importo residuo del debito. Anche in questo caso i pagamenti della *“rottamazione”* sono previsti in un'unica soluzione (ottobre 2018) o in un massimo di tre rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2016 comporta l'improcedibilità dell'istanza presentata ai fini dell'ammissione ai benefici della definizione agevolata.

Più tempo ai “respinti”

Anche per i contribuenti che si sono visti respingere la precedente domanda di adesione alla definizione agevolata (D.L. 193/2016), perché non in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 per le dilazioni in corso al 24 ottobre dello scorso anno, c'è tempo fino al 15 maggio 2018 per presentare la nuova domanda di definizione agevolata, utilizzando il modello [DA 2000/17](#), e trasmetterla secondo una delle modalità previste (online con il servizio “Fai DA Te”, tramite pec o allo sportello).

Sul portale agenziaentrateriscossione.gov.it, oltre al nuovo modello DA 2000/17, i contribuenti possono trovare anche la guida alla compilazione, [le risposte alle domande più](#)

[frequenti \(faq\)](#) e tutte le informazioni utili.

Proroga dei termini

La legge stabilisce, infine, la proroga dal 30 novembre **al 7 dicembre 2017** del termine entro il quale effettuare il pagamento delle rate della definizione agevolata 2016 (D.L. 193/2016), **scadute e non versate a luglio, settembre e novembre 2017**. Per rimettersi in corsa non è necessario presentare alcuna istanza, ma è sufficiente effettuare il versamento, senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all'Agenzia delle entrate-Riscossione, utilizzando i bollettini ricevuti con la *"Comunicazione delle somme dovute"*. Infine, slitta da aprile 2018 a luglio 2018 la scadenza per il versamento della rata prevista della Definizione Agevolata 2016 (D.L. 193/2016).

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 6 dicembre 2017)

In Gazzetta ufficiale il D.M. attuativo della misura "Resto al Sud"



Pubblicato in *Gazzetta ufficiale* il [decreto del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174](#), attuativo della misura "Resto al Sud" di cui all'[articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91](#),

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «*Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno*»

La misura, è rivolta ai soggetti di età compresa **tra i 18 ed i 35 anni** che siano residenti nelle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**, al **momento della presentazione della domanda** (o vi trasferiscano la residenza entro un termine breve (vedi, art. 3, lett. a) comma 1, DM n. 174/2017); in tal modo si cerca di agevolare la migrazione di ritorno di chi, in passato, si sia trasferito all'estero) e **non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio al 21 giugno 2017** (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 91/2017) e nemmeno beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità (vedi, art. 3, lett. b) comma 1, DM n. 174/2017).

Tali soggetti potranno presentare istanza di accesso alla misura attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, individuata come soggetto gestore della misura. Al soggetto gestore (Invitalia) è affidata l'istruttoria delle richieste di finanziamento, le quali potranno essere presentate fino a esaurimento delle risorse stanziare dai soggetti legittimati **che siano già costituiti (al momento della presentazione delle domande) o che si costituiscano**, come impresa, nelle seguenti forme giuridiche: a) impresa individuale; b) società, ivi incluse le società cooperative (vedi, art. 3, comma 2, DM n. 174/2017).

Le società potranno essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici sopra indicati, alla duplice condizione che la presenza di tali soci nella compagine sociale **non sia superiore ad un terzo dei componenti** e che detti soci privi dei requisiti non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci.

I beneficiari della misura dovranno mantenere la residenza nelle citate regioni per tutta la durata del finanziamento e le imprese e le società da essi costituite **dovranno avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa nelle stesse regioni** . ([vedi, art. 3, comma 3, DM n. 174/2017](#)) .

Inoltre, al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non dovrà risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto ([vedi, art. 3, comma 6, DM n. 174/2017](#)) .

Ciascun richiedente legittimato potrà ricevere un finanziamento fino a un massimo di 50.000 euro, aumentabile, in alcuni casi, fino a un ammontare massimo complessivo di 200.000 euro, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, sulla disciplina degli aiuti *de minimis*. Dal momento che il finanziamento potrà essere concesso esclusivamente a soggetti con i predetti requisiti, discende che potranno essere erogati, nel caso di società, fino a complessivi 200.000 euro per compagini composte da quattro soci con requisiti ed, eventualmente, da ulteriori soci (uno o, al massimo, due) privi dei requisiti ([vedi art. 7, comma 2, DM n. 174/2017](#)). Inoltre ai richiedenti costituiti in forma di società cooperativa potranno essere concesse anche le agevolazioni a valere sul fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 ([vedi, art. 3, comma 5, DM n. 174/2017](#)) .

I finanziamenti sono così configurati:

a) 35 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;

b) **65 per cento sotto forma di prestito**, concesso da istituti di credito, da rimborsare entro otto anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento. Tale prestito è accompagnato da un contributo in conto interessi, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito che avranno concesso il finanziamento, nonché da una garanzia prestata dallo Stato attraverso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, nella misura stabilita dal decreto. Le condizioni tipo dei mutui saranno definite da apposita convenzione tra Invitalia e l'Associazione Bancaria Italiana ([vedi, art. 7, comma 3, DM n. 174/2017](#)).

Potranno essere finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, mentre saranno **escluse dal finanziamento le attività libero-professionali e del commercio**, a meno che, in quest'ultima ipotesi, il giovane imprenditore non intenda produrre dei beni in proprio da vendere ([vedi, art. 1 del D.L. 91/2017](#)). In ogni caso i finanziamenti non potranno essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse.

Le domande potranno essere presentate **a partire dal 15 Gennaio 2018** fino ad esaurimento delle risorse stanziare esclusivamente *online*, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia accedendo al sito www.invitalia.it. Le domande sono valutate in ordine cronologico di arrivo.

[Link al decreto del Ministero per la coesione territoriale e](#)

[il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174](#), attuativo della misura “Resto al Sud” di cui [all’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno»](#)

Controlli fiscali: pubblicato il nuovo “Manuale” per l’esecuzione delle verifiche della Guardia di Finanza

Pubblicato il nuovo *“Manuale Operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali”* – [Circolare n. 1/2018, Protocollo 357600 del 27 novembre 2017](#) con cui sono state aggiornate le direttive operative della Guardia di Finanza concernenti l’esecuzione delle verifiche, dei controlli fiscali e delle indagini di polizia economico-finanziaria finalizzate al contrasto dell’evasione, dell’elusione e delle frodi fiscali.

Il Manuale, corredato della presentazione a firma del Comandante Generale, è **aggiornato al 1° dicembre 2017 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2018.**

[Link al testo della Circolare 1/2018 – Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali](#) (link al sito web della Guardia di Finanza)

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 26 del 2017

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Clicca qui per estendere il tuo abbonamento "Anteprima online"](#)

È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".

REGISTRATI SUBITO!

Commenti

[Il "cortocircuito" che si è venuto a creare in riferimento al c.d. contraddittorio, all'art. 24 L. n. 4/1929 e all'art. 12, co. 7 L. n. 212/2000: aspetti di riflessione](#)

[di Alvisè Bullo e Elena De Campo](#)

[Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte tra simulazione di atti e atti fraudolenti](#)

[di Isabella Buscema](#)

Giurisprudenza

[Corte Suprema di Cassazione:](#)

[Sezione III Penale](#)

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte Elementi costitutivi del reato

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Cedere/donare la "prima casa" impignorabile non è reato. La condotta deve essere idonea a porre in pericolo la riscossione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Penale – Sentenza n. 3011 del 20 gennaio 2017: «PENALE TRIBUTARIO -Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – “Alienazione simulata” e “altri atti fraudolenti” – Definizione – Art. 11, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 – Art. 1, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 • PENALE TRIBUTARIO – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – Impignorabilità della “prima casa” – Principio per la riscossione -Preclusione al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente – Sussistenza – Ragioni – Art. 11, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 – Art. 1, comma 1, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 – Art. 52, comma primo, lettera g), del D.L. 21/06/2013, n. 69, conv., con mod., dalla L. 06/08/2013, n. 98 – Art. 76, D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

Cessione di azienda: il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte escluso se la solidarietà ex artt. 14, D.Lgs. n. 472/1997 e 2560 codice civile, fin dall’inizio, tutela gli interessi del Fisco

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Penale – Sentenza n. 44451 del 27 settembre 2017: «PENALE TRIBUTARIO – Reati Tributarî – Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – Elementi costitutivi – Forme di consumazione – Individuazione – Operazioni societarie – Tutela dei crediti tributari – Responsabilità, solidale e sussidiaria, del cessionario per i debiti tributari aziendali gravanti sul cedente – Cessione dell’azienda oltre il limite semestrale dalla constatazione di

una violazione penalmente rilevante di cui al comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997 – Impossibilità di applicazione della presunzione di frode di cui al comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997 – Messa in liquidazione della società cedente dopo la cessione dell'azienda – Realizzazione del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte – Sussistenza – Art. 11, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74»

Applicazione del principio del divieto di pratiche abusive nel diritto Ue

Applicazione del principio del divieto di pratiche abusive ai fini IVA: al Fisco l'onere di riqualificazione e individuazione dell'operazione fisiologica aggirata

Corte di Giustizia CE – Sezione IV – Sentenza del 22 novembre 2017, Causa C-251/16: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Sesta direttiva IVA – Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Articolo 4, paragrafo 3, lettera a) (ora art. 12 della Direttiva 2006/112/CE) e articolo 13, parte B, lettera g) della direttiva 77/388/CEE (ora art. 135, paragrafo 1, lettera j) della Direttiva 2006/112/CE) – Esenzione delle cessioni di fabbricati, e del suolo ad essi attiguo, diversi da quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a) – Comportamento abusivo che ha essenzialmente lo scopo di ottenere un vantaggio fiscale – Principio del divieto di pratiche abusive – Applicabilità in assenza di disposizioni nazionali che recepiscono tale principio – Fondamento – Violazione dei principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento – Esclusione – Ragioni • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Direttiva relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Comportamento abusivo che ha essenzialmente lo scopo di ottenere un vantaggio fiscale – Principio del divieto di pratiche abusive – Applicazione – Criteri – Riflessi

sull'operato dell'Amministrazione finanziaria nella contestazione dell'abuso – Individuazione del comportamento abusivo – Ridefinizione delle operazioni in maniera da ristabilire la situazione quale sarebbe esistita senza le operazioni che quel comportamento hanno fondato – Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 (già sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CE)»

Prassi

TARI (tassa sui rifiuti)

Calcolo della parte variabile relativa alle utenze domestiche

TARI sulle pertinenze delle abitazioni. Criteri ed esempi di calcolo della quota variabile per decidere sull'istanza di rimborso

Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 1 DF del 20 novembre 2017:

«TARI (tassa sui rifiuti) – Calcolo della parte variabile della tassa sui rifiuti relativa alle utenze domestiche – Corretta modalità di applicazione della Tari per le pertinenze delle abitazioni – Esempi di calcolo della quota variabile delle utenze domestiche – Errori commessi da diversi comuni con l'applicazione separata della quota variabile anche alle pertinenze delle utenze domestiche – Modalità per la richieste di rimborso – Art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147 – D.P.R. 27/04/1999, n. 158, recante: «Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani» – Art. 1, comma 164, della L. 27/12/2006, n. 296»

Cessione d'azienda

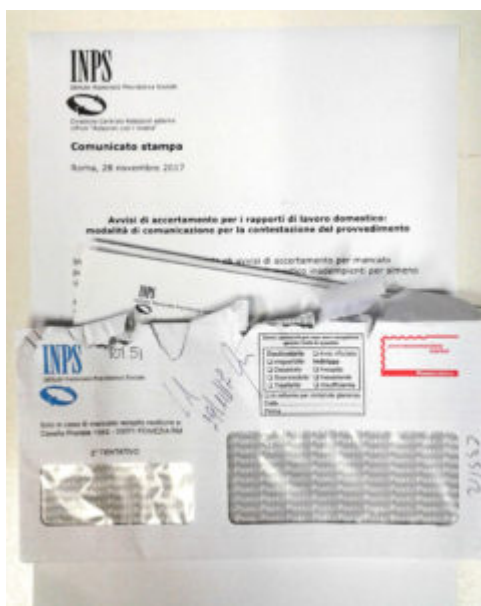
Determinazione della base imponibile dell'imposta di registro

La determinazione della base imponibile dell'imposta di registro nella cessione di azienda con passività

Studio n. 99-2017/T del Consiglio Nazionale del Notariato –
Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 26 ottobre 2017

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili.** Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

In arrivo gli avvisi di accertamento dei rapporti di lavoro domestico



L'INPS sta inviando gli **avvisi di accertamento per mancato pagamento dei contributi ai datori di lavoro domestico**, inadempienti per almeno un trimestre tra il quarto trimestre 2012 e il 2013.

Qualora il datore di lavoro non ritenga dovuti i contributi

indicati, è possibile effettuare la **contestazione del provvedimento** tramite:

- *Contact center* al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- il [servizio online](#);
- il [modulo prestampato di autocertificazione allegato al provvedimento inviato dall'Istituto](#). Il modulo consente di autocertificare la pregressa comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro così come l'avvenuto pagamento dei bollettini.

Se il datore di lavoro ha già comunicato la cessazione del rapporto di lavoro, può inviare copia della ricevuta di comunicazione, oltre che tramite i canali sopra indicati, anche via *fax* al numero verde gratuito **800 803 164**.

Tale comunicazione consentirà alla sede INPS di **chiudere il rapporto di lavoro** ed eventualmente di **annullare l'avviso** inviato. In questi casi sarà ritenuta valida l'originaria data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro e pertanto non sarà dovuta alcuna sanzione amministrativa dal datore di lavoro.

**Anche la rata di novembre
della “vecchia” rottamazione
2016 posticipata al 7
dicembre**

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 16 OTTOBRE 2017, N. 148

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «sono fissati al 7 dicembre 2017 e il termine per il pagamento della rata di cui alla lettera b) dello stesso articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018»;

La conferma della proroga arriva con un comunicato ministeriale, che tra le principali novità del decreto fiscale convertito in legge, segnala che “La scadenza precedentemente fissata al 30 novembre 2017 è **stata posticipata al 7 dicembre 2017** mentre il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018”. Una precisazione questa già fornita dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione interpellata giovedì a riguardo dall'Ansa.

Tasse ipotecarie e tributi speciali catastali. La nuova “marca servizi” è già disponibile presso le

rivendite



Arriva il contrassegno adesivo per pagare i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie. La nuova “marca servizi” è **già disponibile** presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e potrà essere usata, ad esempio, per richiedere visure catastali,

ispezioni ipotecarie o altre certificazioni presso gli sportelli degli Uffici Provinciali – Territorio delle Entrate. L'Agenzia, infatti, con il [provvedimento dello scorso 28 giugno 2017](#), ha previsto l'introduzione di nuovi sistemi di pagamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, in base all'[art. 7-quater, comma 36, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 \(in Finanza & Fisco n. 24-25/2016, pag. 1987\)](#)

I servizi catastali e ipotecari in numeri

La novità riguarda circa 4,6 milioni di visure e 3,1 milioni di ispezioni ipotecarie che vengono rilasciate ogni anno dall'Agenzia e circa 850mila domande di volture presentate dai cittadini. Si tratta, comunque, di numeri in diminuzione, grazie al processo di digitalizzazione della documentazione ipotecaria e catastale che ha permesso di erogare, nel 2016, oltre il 90% dei servizi relativi sia alla consultazione che agli adempimenti via web; le visure rilasciate online sono state, infatti, 48 milioni mentre le ispezioni ipotecarie telematiche 44,3 milioni. Anche il numero di domande di volture presentate in forma cartacea è destinato a diminuire, **grazie all'uso obbligatorio, a partire dal prossimo anno, del modello unico di successione online.**

Cos'è la “marca servizi”

La nuova “marca servizi” funziona allo stesso modo della comune marca da bollo. Può essere utilizzata per i tributi relativi alle operazioni di visura, ispezione, rilascio di copie e certificazioni, nonché per le vulture catastali. La marca andrà apposta sui modelli di richiesta e sulle domande di vulture presentati, i cui fac-simile sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia.

Stop al contante

Dal 1° gennaio 2018 negli Uffici Provinciali – Territorio dell'Agenzia delle Entrate sarà possibile effettuare i pagamenti **solo con modalità diverse dal contante**. I cittadini potranno, quindi, utilizzare il nuovo contrassegno “marca servizi”, le carte di debito o prepagate, il modello F24 *Elide* o altre modalità telematiche. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2017, sarà possibile continuare a utilizzare il denaro contante e i titoli al portatore, in modo da facilitare il graduale adattamento da parte dei cittadini e dell'utenza professionale. *(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 2 dicembre 2017)*

Tasse ipotecarie e tributi speciali catastali si pagano anche con nuove modalità alternative al contante.

[Link al provvedimento delle Entrate 28 giugno 2017, Prot. n. 120473/2017 che illustra le soluzioni introdotte e le relative tempistiche](#)

Il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate](#), individua, infatti, le nuove modalità attuative per la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali e delle somme dovute in relazione ai servizi erogati presso gli Uffici Provinciali- Territorio. Il passaggio alle nuove modalità di riscossione sarà progressivo e faciliterà il graduale adattamento da parte dei cittadini e dell'utenza professionale, con un periodo transitorio, *fino al 31 dicembre*

2017, durante il quale, in via residuale, è ammesso l'uso del denaro contante e di titoli al portatore, in alternativa alle nuove opzioni di pagamento.

Patent Box: approvate le disposizioni di dettaglio per la revisione del regime opzionale prevista dal D.L. 50/2017



E' stato firmato il [decreto](#) di revisione del regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali, cd. *Patent Box*.

Il provvedimento, che sostituisce il [decreto interministeriale 30 luglio 2015 \(in "Finanza & Fisco" n. 17/2015, pag. 1226\)](#), è stato emanato in attuazione degli impegni assunti dall'Italia in sede Ocse e prevede **l'esclusione dei marchi d'impresa dall'ambito oggettivo di applicazione del beneficio con riferimento alle opzioni esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.**

Nello stesso provvedimento sono dettate, inoltre, disposizioni volte a salvaguardare le opzioni sui marchi d'impresa esercitate in precedenza, **che restano efficaci per cinque anni, comunque non oltre il 30 giugno 2021, senza possibilità di rinnovo alla scadenza.**

Infine, sempre con riferimento ai marchi, la disposizione regola lo scambio spontaneo d'informazioni con i Paesi terzi membri dell'*Inclusive Framework on Beps* con i quali è in vigore uno strumento giuridico internazionale che lo consente.

Come spiega la relazione illustrativa del [nuovo decreto](#) sono state adottate disposizioni di revisione del [decreto 30 luglio 2015, \(in "Finanza & Fisco" n. 17/2015, pag. 1226\)](#) recante la disciplina attuativa del regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali (cd. *Patent box*), coerentemente alle modifiche apportate alla disciplina in questione dal [D.L. n. 50/2017](#).

"In particolare, ha recepito i seguenti punti introdotti con il richiamato [art. 56 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96 \(in "Finanza & Fisco" n. 13-14/2017, pag. 1088\)](#):

- **eliminazione dei marchi d'impresa dall'alveo dei beni immateriali agevolabili**, determinando, sostanzialmente, un restringimento dell'ambito oggettivo di applicazione del beneficio;
- introduzione di **disposizioni di coordinamento** per tener conto della predetta soppressione e disciplina del periodo transitorio (cd. *grandfathering*) per i marchi d'impresa;
- individuazione delle modalità per l'effettuazione dello scambio spontaneo di informazioni con riferimento alle opzioni esercitate per i marchi d'impresa".

[Link al testo del Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle](#)

[finanze 28 novembre 2017](#), recante «*Revisione del regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili*». Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018

[Relazione illustrativa del decreto di revisione del regime opzionale cd. Patent Box](#)

Documentazione

Legislazione

[Provvedimento 27 giugno 2016 – pdf](#) – Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015 e del 23 marzo 2016 (*Link sito web: <http://www.agenziaentrate.gov.it>*)

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 marzo 2016, prot. n. 43572/2016](#) – Modifiche ed integrazioni al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015 ... 1 REGIME DI ESCLUSIONE PARZIALE DEI PROVENTI DERIVANTI DA BENI IMMATERIALI Accordi preventivi Patent box: più tempo per l'invio della documentazione ...

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015, prot. n. 154278/2015](#) – Disposizioni concernenti l'accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all'utilizzo di beni immateriali ai sensi dell'articolo 1, commi ... 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Accordi preventivi Patent box: le modalità di accesso, i termini e lo svolgimento della procedura ...

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 novembre 2015, prot. n. 144042/2015](#): «*Approvazione del modello "Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali"*»

“Patent box”: il decreto che stabilisce ambito di applicazione e soggetti beneficiari e fissa i criteri per la determinazione del reddito agevolabile e le modalità per l’opzione del regime fiscale agevolato

Il testo del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2015

Il testo della Relazione illustrativa del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2015

Prassi

RIS-Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 28 E del 9 marzo 2017 – OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – “Patent Box”: attività di sviluppo, mantenimento ed accrescimento del software protetto da copyright ... OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – “Patent Box”: attività di sviluppo, mantenimento ed accrescimento del software protetto da ...

RIS-Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 81 E del 27 settembre 2016 – OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – “Patent Box” – Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e Decreto del Ministro dello .. OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – “Patent Box” – Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e ...

Definizione dei beni immateriali agevolabili, metodi e criteri di calcolo del reddito agevolabile e oggetto dell’accordo preventivo. Le principali caratteristiche del regime e risposte ai quesiti sul Patent box

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 7 aprile 2016: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – REGIMI FISCALI OPZIONALI – PATENT BOX – Tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali – Opzione – Modalità ed effetti – Determinazione dei metodi e dei criteri di calcolo

del reddito agevolabile – Chiarimenti e risposte ai quesiti – Art. 1, commi da 37 a 45, della L 23/12/2014, n. 190 – DM 30/07/2015 – Provvedimento 10/11/2015, n. 144042 – Provvedimento 01/12/2015, n. 154278»

[Diffusa la prima circolare e approvate le modalità di accesso alla procedura di ruling](#)

[Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015](#)

[Chiarimenti su modalità ed effetti derivanti dall'esercizio dell'opzione. Focus su perdite e procedura di ruling](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36 E del 1° dicembre 2015: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – REGIMI FISCALI OPZIONALI – PATENT BOX – Tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali – Opzione – Modalità ed effetti – Procedura finalizzata alla stipula di accordi di ruling – Primi chiarimenti – Art. 1, commi da 37 a 45, della L. 23/12/2014, n. 190 e D.M. 30/07/2015 – Provvedimento 10/11/2015, n. 144042 – Provvedimento 01/12/2015, n. 154278»](#)

Commenti

[“Patent box” ai nastri di partenza. Emanate le disposizioni attuative di Marco Orlandi](#)